

FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE CARIPLO

S T A T U T O

Approvato dal Consiglio d'amministrazione del Fondo nelle sedute del 18 Febbraio 2000 e 13 Giugno 2000 e dal Consiglio di Amministrazione della Cariplo S.p.A. nelle sedute del 27 Gennaio 2000 e 6 Giugno 2000

e

successivamente dagli iscritti mediante referendum svoltosi nel periodo 28 settembre 27 ottobre 2000 i cui risultati sono stati proclamati il 6 novembre 2000

e

approvato dalla Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione con deliberazione 26 aprile 2001

e

approvato dal Consiglio d'amministrazione del Fondo nella seduta del 14 settembre 2007 ed inviato alla Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione in data 28 settembre 2007

e

approvato dal Consiglio d'amministrazione del Fondo nella seduta del 20 novembre 2015 ed inviato alla Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione in data 18 dicembre 2015

e

approvato dal Consiglio d'amministrazione del Fondo nella seduta del 15 novembre 2017 ed inviato alla Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione in data 11 dicembre 2017

e

approvato dal Consiglio d'amministrazione del Fondo nella seduta del 26 luglio 2018 ed inviato alla Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione in data 2 agosto 2018

e

approvato dal Consiglio d'amministrazione del Fondo nella seduta del 26 luglio 2018 ed inviato alla Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione in data 22 novembre 2018

e

approvato dal Consiglio d'amministrazione del Fondo nella seduta del 22 marzo 2022 ed inviato alla Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione in data 31 marzo 2022

e

approvato dal Consiglio d'amministrazione del Fondo nella seduta del 29 luglio 2026 ed inviato alla Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione in data 31 luglio 2026

PARTE I

IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti

1. È costituito il “Fondo Pensioni per il Personale Cariplo” (di seguito “Fondo”). In particolare, il “Fondo per le Pensioni al Personale della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde”, eretto in ente morale con r.d. 12 gennaio 1942, n. 56, regime già esonerativo dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ai sensi dell’art. 15 della l. 20 febbraio 1958, n. 55, fu trasformato, a decorrere dal 1° gennaio 1991, in regime integrativo dell’assicurazione generale obbligatoria medesima in applicazione dell’art. 3 della l. 30 luglio 1990, n. 218 e del d. lgs. 20 novembre 1990, n. 357, e assunse la denominazione di “Fondo Pensioni per il Personale Cariplo”. Con accordo collettivo aziendale 30 giugno 1998, Cariplo S.p.a. e le rappresentanze dei lavoratori, ai sensi dell’art. 59, comma 3, 7° periodo della l. 27 dicembre 1997, n. 449, concordarono la trasformazione del Fondo, di cui al comma che precede, da regime a prestazione definita in regime a contribuzione definita e capitalizzazione individuale, fatto salvo il diritto ai trattamenti in essere per i pensionati al 30 giugno 1998 e la previsione del successivo art. 25. Con il medesimo accordo collettivo le fonti istitutive stabilirono che il collegato Fondo Integrazione Pensioni (oggetto di specifica riorganizzazione nell’ambito del bilancio Cariplo in applicazione dell’accordo collettivo aziendale 29 marzo 1974, riconsiderato e razionalizzato dalle intese collettive del 30 aprile 1984 e destinatario di ulteriori variazioni stabilite dalle intese 19 aprile 1994 e 6 febbraio 1996) subisse analoga trasformazione e dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente Statuto confluisse, a titolo di successione universale, nel Fondo di cui al comma 1 (giusta le intese 30 novembre 1999).

Le operazioni di trasformazione e di aggregazione richiamate dal periodo che precede si intendono effettuate in assoluta continuità dei bacini di utenza dei regimi, in assenza di qualsivoglia intento novativo da parte delle fonti istitutive e con applicazione dell’art. 14, comma 5, del d. lgs. 21 aprile 1993 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente Statuto, preceduto dalle ulteriori intese 30 novembre 1999, è stato oggetto di accordo collettivo aziendale sottoscritto dalle fonti istitutive il 25 gennaio 2000.

2. Il Fondo ha durata illimitata.

3. Il Fondo ha sede in Milano, Via Brera n. 10. La sede può essere variata con delibera del Consiglio di Amministrazione, avendo preventivamente acquisito il parere di Cariplo.

4. L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è fpc_pensionati@pec.fondopensionicariplo.it.

Art. 2 - Forma giuridica

1. Il Fondo ha personalità giuridica ed è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il numero 1185.

Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti e

all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente. Il Fondo non ha scopo di lucro.

2. Il Fondo non effettua alcuna operazione di credito nei riguardi degli iscritti o di loro aventi causa.

Art. 4 - Abbreviazioni

1. Nel corpo dello Statuto sono impiegate, per brevità, le seguenti denominazioni:

- a) "Fondo": il Fondo Pensioni per il Personale Cariplo;
- b) "Cariplo": la Cariplo – Cassa di Risparmio delle Province Lombarde S.p.A., ora Intesa Sanpaolo;
- c) "iscritto/i": ove non diversamente indicato, sia i dipendenti in attività di servizio sia il personale in quiescenza;
- d) "dipendente/i": ove non diversamente indicato, i dipendenti dei Datori di lavoro in attività di servizio iscritti al Fondo;
- e) "pensionato/i": i titolari di trattamento periodico erogato dal Fondo;
- f) "AGO": l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso l'INPS;
- g) "d. lgs. 252/2005": il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni;
- h) "COVIP": la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di cui all'art. 18 del d. lgs. 252/2005;
- i) "Ministero del Lavoro": il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- j) "Regime a bilancio": il cessato Fondo Integrazioni Pensioni di cui all'art. 1, comma II, seconda parte;
- k) "Datori di lavoro": la Cariplo nonché le società del Gruppo di cui Cariplo fa parte.

PARTE II

CARATTERISTICHE DEL FONDO, MODALITA' DI INVESTIMENTO, CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 5 - Regime del Fondo

1. Il Fondo è ripartito nelle due Sezioni separate di seguito indicate:

- Sezione I, a prestazione definita;
- Sezione II, a contribuzione definita.

2. Pur nell'unitarietà soggettiva del Fondo, a ciascuna delle Sezioni di cui al comma che precede è imputata una porzione di patrimonio di propria esclusiva pertinenza, fatto salvo il disposto del successivo art. 25, comma 8. Ciascuna Sezione rinviene disciplina della propria attività in apposita Sezione dello Statuto e opera in piena separatezza gestionale e contabile.

Il patrimonio del Fondo non può essere distratto dai fini fissati dallo Statuto, non è destinabile a scopi diversi da quelli istituzionali, determinati dal comma 1, non è ripartibile ed è gestito in totale autonomia.

Le prestazioni del Fondo, al pari degli apporti contributivi ad esso versati, essendo destinati a scopi di carattere previdenziale, non possono essere vincolati, né alienati o ceduti sotto forma alcuna, per nessun motivo o titolo, né in tutto né in parte salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 10 del d.lgs. 252/2005 anche ai fondi preesistenti.

Esauritisi gli iscritti alla Sezione I, essa viene meno e il patrimonio residuo è attribuito alla Sezione II, quale sopravvenienza dell'esercizio in cui avviene il trasferimento. Ove anche la Sezione II fosse per qualsiasi causa estinta, il patrimonio residuo è vincolato alla realizzazione di forme di previdenza aziendale a favore del Personale Cariplo, in conformità a quanto previsto dalle fonti istitutive.

Art. 6 - Destinatari

1. Sono iscritti al Fondo i dipendenti Cariplo in servizio alla data del 27 aprile 1993 (con esclusione del Personale proveniente dall'incorporato Istituto Bancario Italiano SPA, che non abbia richiesto l'iscrizione medesima ai sensi dell'accordo collettivo aziendale 30 luglio 1992) nonché i pensionati alla medesima data. Vi mantengono altresì l'iscrizione quanti, tra gli iscritti al 27 aprile 1993, abbiano successivamente conseguito in via diretta o conseguano in futuro un trattamento periodico del Fondo.

2. Scopo specifico della Sezione I, a prestazione definita, è di garantire ai destinatari indicati di seguito e ai loro superstiti aventi diritto un trattamento pensionistico integrativo degli assegni dell'AGO. Sono destinatari del trattamento della Sezione I:

- i. i pensionati già tali al 30 giugno 1998;
- ii. i dipendenti che al 30 giugno 1998 vantassero almeno 30 anni di iscrizione al Fondo e 50 anni di età ovvero che – alla medesima data – avessero maturato i requisiti previsti per la liquidazione del trattamento pensionistico dell'AGO entro il 1° luglio 1998, con almeno 25 anni di iscrizione al Fondo, ridotti a 15 anni se invalidi civili, del lavoro, di guerra o per servizio ai sensi delle disposizioni di legge sul collocamento obbligatorio. Tali dipendenti (a cui compete l'onere di dimostrare il possesso dei suddetti requisiti) possono richiedere entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto ovvero, se successiva, entro due mesi dal ricevimento della comunicazione del Fondo relativa a periodi per cui fosse stata avanzata richiesta di ricongiunzione, di risultare destinatari del trattamento erogato dalla Sezione I. Il Consiglio di Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti, delibera l'ammissione alla Sezione richiesta, dandone comunicazione agli interessati e a Cariplo;

iii. i beneficiari di pensione diretta o di reversibilità, riferita a personale in servizio alla data del 30 giugno 1998, liquidata a decorrere dal 1° luglio 1998 e fino all'entrata in vigore del presente Statuto, qualora non optino per ottenere il trattamento di pertinenza della Sezione II, entro 4 mesi dall'entrata in vigore dello Statuto stesso.

3. Scopo specifico della Sezione II è di garantire l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari, secondo il regime tecnico della contribuzione definita ai seguenti destinatari:

i. gli iscritti in servizio al 30 giugno 1998, con esclusione degli iscritti in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, n. ii), i quali optino per essere destinatari del trattamento a carico della Sezione I e con esclusione degli iscritti previsti da comma 2, n. iii) che permangano nella Sezione I;

ii. i soggetti designati quali destinatari, in caso di morte, dagli iscritti di cui al precedente n. i., all'atto del conseguimento della prestazione in forma di rendita.

SEZIONE I A PRESTAZIONE DEFINITA

Art. 7 - Anzianità di iscrizione e anzianità convenzionali (*spostato dagli artt. 6 e 7*)

1. L'anzianità di iscrizione al Fondo decorre dalla data di assunzione in servizio di ruolo presso Cariplo.

2. Ai fini del conseguimento del diritto alle prestazioni del Fondo e avuto specifico riguardo alla misura del trattamento contemplato dalla Sezione I, si considerano utili i periodi di servizio di cui al comma che precede, con esclusione delle assenze che non sono a tal fine compatibili ai sensi dei contratti collettivi di lavoro, ma in ogni caso considerando validi i periodi di astensione facoltativa ai sensi dell'art. 7 della l. 30 dicembre 1971, n. 1204.

3. È fatta in ogni caso salva ogni diversa specifica previsione contemplata nei successivi articoli.

4. Allorquando all'iscritto siano riconosciuti periodi di anzianità convenzionale utili sia per il conseguimento del diritto a pensione sia per la determinazione dell'inerente misura, l'iscrizione al Fondo di cui ai commi precedenti è retrodatata di un lasso di tempo corrispondente.

5. Dei periodi di anzianità convenzionale riconosciuti ai soli fini della misura della pensione si tiene conto in sede di liquidazione del trattamento.

6. Le quote di riserva relative alle anzianità convenzionali, riconosciute ai sensi dei commi precedenti, sono determinate in conformità ai criteri stabiliti per la compilazione di bilanci tecnici e versate al Fondo dai Datori di lavoro all'atto del riconoscimento delle anzianità convenzionali medesime.

Art. 8 - Trattamento ai pensionati

1. Ai soggetti indicati dall'art. 6, comma 1, n. (i), sono corrisposti i trattamenti integrativi e/o sostitutivi nelle misure già in essere al 30 giugno 1998 e successive integrazioni secondo la disciplina contenuta nella presente Sezione.

2. In conformità alle previsioni dell'accordo 19 aprile 1994 richiamato dall'art. 1 comma 1, le prestazioni integrative dovute ai pensionati (già tali alla data del 31.12.1997) cessati dal servizio senza

diritto a prestazioni a carico dell'AGO sono elevate all'83% della retribuzione pensionabile alla data di liquidazione del trattamento obbligatorio.

3. Nei confronti dei pensionati che, ai sensi degli artt. 19 e 20 dell'accordo aziendale 19 aprile 1994 non avessero acquisito il diritto al trattamento del cessato Regime a Bilancio, l'integrazione del Fondo raggiunge il 75% della retribuzione pensionabile e comunque (in caso di pensionati senza diritto a prestazioni a carico dell'AGO) non può superare l'importo di L. 6.864.110 mensili, con l'aggiunta dell'eventuale quota di pensione relativa a periodi di contribuzione figurativa o riscattati di cui al successivo art. 14.

4. Ai trattamenti contemplati dai commi precedenti si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 20.

5. Ai trattamenti previsti dal comma 2 sono aggiunte maggiorazioni per familiari a carico da corrispondersi con gli stessi criteri e nella medesima misura tempo per tempo vigenti presso l'AGO. Le maggiorazioni vengono meno all'atto della maturazione della pensione dell'AGO.

Art. 9 - Trattamento per i dipendenti: diritto

1. I dipendenti di cui all'art. 6, comma 2, n. (ii), beneficiano delle prestazioni previste dalla presente Sezione all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, purché abbiano maturato il diritto al trattamento pensionistico dell'AGO; in difetto di tale requisito la prestazione del Fondo è differita sino al conseguimento del diritto al trattamento dell'AGO medesima. In alternativa il dipendente può richiedere il trasferimento o il riscatto della propria posizione individuale che sarà determinata secondo le modalità previste al successivo art. 65.

2. Nei confronti dei trattamenti differiti – determinati secondo i criteri della presente Sezione all'atto della cessazione del rapporto di lavoro - non opera la previsione del successivo art. 11, comma 4, mentre l'art. 19 ha effetto dalla data di liquidazione del trattamento differito medesimo.

Art. 10 - Trattamento per i dipendenti: anzianità di iscrizione

1. Ferme restando le generali previsioni dell'art. 7, ai soli fini della misura del trattamento contemplato dalla presente Sezione, un semestre compiuto si computa per anno intero e le frazioni inferiori al semestre non si considerano.

2. I periodi di iscrizione durante i quali il dipendente abbia prestato attività di lavoro a tempo parziale sono conteggiati per intero ai fini del conseguimento del diritto alle prestazioni, mentre ai fini della misura sono considerati utili in proporzione all'effettiva durata dell'attività lavorativa, secondo le specifiche previsioni del successivo art. 12.

Art. 11 - Trattamento per i dipendenti: misura

1. Per i dipendenti di cui all'art. 6, comma 2, n. (ii), all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, il Fondo integra la prestazione dell'AGO sino a raggiungere complessivamente l'83% della retribuzione pensionabile di cui al successivo art. 20, dell'ultimo mese di servizio, ragguagliata ad anno, per tanti trentacinquesimi quanti sono gli anni di iscrizione.

2. Nel computo degli anni di cui al comma che precede non si tiene conto del periodo eccedente il trentacinquesimo anno di iscrizione ed il trattamento dell'AGO è considerato limitatamente agli anni di iscrizione al Fondo, giusta le previsioni del successivo art. 21.
3. In caso di invalidità che intervenga prima della maturazione di ventiquattro anni di anzianità, il trattamento dell'iscritto è calcolato attribuendogli un'anzianità di ventiquattro anni; ove l'invalidità sia per causa di servizio, l'anzianità considerata è in ogni caso di trentacinque anni.
4. Il trattamento complessivo tra pensione dell'AGO ed integrazione del Fondo non può essere inferiore a L. 2.601.963 mensili per 13 mensilità.
5. Nei confronti dei dipendenti che, ai sensi degli artt. 19 e 20 dell'accordo aziendale 19 aprile 1994, non avrebbero acquisito il diritto al trattamento del cessato Regime a Bilancio l'integrazione del Fondo raggiunge il 75% della retribuzione pensionabile.
6. Ai trattamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 19.

Art. 12 - Trattamento per i dipendenti: considerazione del lavoro a tempo parziale

1. Per la determinazione della misura del trattamento di cui alla presente Sezione, avuto riguardo ai periodi di lavoro a tempo parziale, si determina il quoziente tra il numero delle ore di servizio prestate settimanalmente e quello delle ore che costituirebbero l'orario settimanale ordinario previsto tempo per tempo dai contratti collettivi.
2. L'anzianità di iscrizione con lavoro a tempo parziale è ridotta con l'applicazione del quoziente di cui al comma precedente e sommata a quella relativa agli eventuali periodi di lavoro a tempo pieno. Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro intervenga in costanza di prestazione di lavoro a tempo parziale, per retribuzione spettante nell'ultimo mese di servizio, da ragguagliare ad anno, giusta la previsione dell'art. 11, comma 1, deve intendersi quella che sarebbe spettata al dipendente per eguale prestazione di lavoro a tempo pieno.
3. Il trattamento minimo previsto dall'art. 11, comma 4, è comunque assicurato nella misura intera anche in presenza di periodi di lavoro a tempo parziale.
4. In presenza di periodi di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale, le maggiorazioni di anzianità previste dall'art. 11, comma 3, si applicano successivamente alla determinazione dell'anzianità complessiva, per sommatoria dei periodi a tempo pieno ed a tempo parziale, secondo i criteri stabiliti dai primi due commi del presente articolo, fermo restando che la misura del trattamento non può comunque essere inferiore a quella spettante in relazione ai soli periodi di lavoro a tempo pieno.

Art. 13 - Periodi di contribuzione figurativa o riscattati: efficacia

1. Per la determinazione della misura dei trattamenti secondo le previsioni dell'art. 11, l'anzianità di iscrizione al Fondo è incrementata da:
 - a. i periodi di contribuzione figurativa riconosciuti dall'AGO:
 - per servizio militare di leva prestato durante o prima del rapporto di lavoro con Cariplo;
 - per periodi di servizio militare di richiamo ed assimilati, intervenuti prima del rapporto di lavoro con Cariplo;
 - b. gli anni di corso legale di laurea riscattati presso l'AGO, ai sensi di legge.

2. Ai fini delle previsioni dell'art. 11, comma 3, le anzianità di cui al comma che precede si aggiungono all'anzianità di iscrizione successivamente al computo delle maggiorazioni ivi contemplate, fermo restando il numero massimo di trentacinquesimi previsto dall'art. 11 medesimo.

3. I periodi di contribuzione figurativa di cui al comma 1, possono essere presi in considerazione a richiesta dell'iscritto o dei superstiti aventi diritto, da formularsi dopo la cessazione del rapporto di lavoro, solo qualora non sussista alcuna copertura assicurativa relativa ad un contestuale rapporto di lavoro subordinato.

Art. 14 - Anzianità convenzionali

1. Le anzianità convenzionali per periodi di servizio militare o di studi universitari, computabili come anni di iscrizione al Fondo ai fini della misura della pensione in base alle norme dei contratti collettivi di lavoro, assorbono per una corrispondente parte i periodi di contribuzione figurativa o riscattati di cui all'art. 13. Parimenti le anzianità convenzionali per periodi di servizio militare, computabili in base alle medesime norme contrattuali anche ai fini del conseguimento del diritto a pensione, assorbono per la corrispondente parte, ai medesimi fini, i periodi di contribuzione figurativa.

2. L'anzianità convenzionale attribuita ai centralinisti non vedenti dall'art. 9 della l. 29 marzo 1985, n. 113 è riconosciuta ai fini del diritto e della misura del trattamento di cui alla presente Sezione secondo i criteri vigenti presso l'AGO.

3. Ai fini delle previsioni dell'art. 11, comma 3, l'anzianità di cui al comma che precede si aggiunge a quella di iscrizione al Fondo successivamente al computo delle maggiorazioni.

Art. 15 - Pensione di reversibilità: diritto

1. In caso di morte di dipendente iscritto alla Sezione I o di pensionato diretto, il Fondo attribuisce ai superstiti il trattamento di reversibilità contemplato dal successivo art. 16.

2. I superstiti di cui al comma che precede si individuano in base alla disciplina dell'AGO tempo per tempo vigente, fatta eccezione per i titolari di pensione alla data del 31 dicembre 1997, che mantengono il trattamento in essere fino al raggiungimento dei requisiti previsti dall'art. 20 del previgente Statuto.

3. In caso di morte di dipendente iscritto alla Sezione I, in assenza di superstiti aventi diritto al trattamento di reversibilità, la posizione individuale del dipendente determinata secondo i criteri del successivo art. 64 sarà riscattata secondo le previsioni dell'art. 14, comma 3 del Decreto.

Art. 16 - Pensione di reversibilità: misura

1. Il trattamento di reversibilità previsto dall'art. 15 è attribuito nelle seguenti aliquote del trattamento già fruito dal pensionato diretto o che sarebbe spettato al dipendente:

1. se vi ha diritto il solo coniuge: 70%
2. se vi hanno diritto soltanto i figli:
 - 70% per un figlio
 - 90% per due figli
 - 100% per tre o più figli

3. se vi hanno diritto coniuge e figli:

- 90% con un figlio
- 100% con due o più figli

4. se vi hanno diritto genitori:

- 15% per ciascuno di essi

5. se vi hanno diritto fratelli e sorelle:

- 15% per ciascuno di essi col massimo globale del 100%.

2. Verificandosi variazioni nella composizione del nucleo dei superstiti aventi diritto a pensione, la misura degli assegni è corrispondentemente ricalcolata, secondo le aliquote indicate dal comma che precede.

3. Il trattamento minimo di cui all'art. 11, comma 4, è in ogni caso assicurato per intero al coacervo degli aventi diritto al trattamento di reversibilità.

4. Ai superstiti è in ogni caso applicabile la disciplina dell'AGO in materia di aliquote di trattamento, ove più favorevole.

Art. 17 - Trattamenti pensionistici: decorrenza – estinzione – modalità di attribuzione

1. I trattamenti diretti decorrono contestualmente alla pensione dell'AGO e gli assegni di reversibilità dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sia verificato l'evento che ne è causa.

2. I trattamenti diretti o di reversibilità vengono meno con l'ultimo giorno del mese in cui ha luogo l'evento che ne determina l'estinzione.

3. Il Fondo corrisponde annualmente la pensione in tredici rate mensili posticipate, di cui undici l'ultimo giorno di ciascun mese mentre la dodicesima e la tredicesima entro il 20 del mese di dicembre. Qualora l'inizio o la cessazione del godimento della pensione avvengano in corso d'anno, la tredicesima mensilità è ridotta in proporzione al numero dei mesi interi di erogazione del trattamento.

Art. 18 - Adempimenti a carico degli iscritti

1. Gli iscritti e i loro aventi causa sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari o utili per ottenere le prestazioni dell'AGO nella misura più elevata consentita dalla legge, fornendo, se richiesto, adeguata dimostrazione di quanto operato.

2. I soggetti di cui al comma I debbono fornire al Fondo tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire l'applicazione delle disposizioni del presente Statuto.

3. Qualora gli interessati non ottemperino a quanto stabilito nei commi che precedono, il Fondo è facoltizzato a sospendere, a ridurre, ovvero a non corrispondere più le proprie prestazioni.

4. Le determinazioni di cui al comma III sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, che può delegarne l'assunzione al Segretario, anche in via continuativa.

Art. 19 - Perequazione automatica dei trattamenti

1. I trattamenti di cui alla presente Sezione sono soggetti alla perequazione automatica prevista per le pensioni dell'AGO, con pari misura, modalità e decorrenza.

Art. 20 - Retribuzione pensionabile

1. Ai fini del calcolo dei trattamenti di cui alla presente Sezione, si considera retribuzione pensionabile l'importo costituito dalle voci tempo per tempo di carattere continuativo e di ammontare determinato, contemplate dai contratti collettivi di lavoro, soggette a contribuzione a favore dell'AGO, esclusi in ogni caso i rimborsi spese e gli assegni "ad personam" ovvero qualunque emolumento o parte di emolumento di carattere individuale comunque denominato e per qualsiasi causa riconosciuto a singoli dipendenti. Le esclusioni devono espressamente risultare negli accordi aziendali relativi al trattamento di previdenza del Fondo.

2. Alla data di entrata in vigore del presente Statuto, anche in deroga alla previsione del comma che precede, per retribuzione pensionabile si intende quella determinata dall'art. 7 dell'accordo previdenziale aziendale 19 Aprile 1994, dai verbali di accordo 28 luglio 1994 e dalle intese 31 ottobre 1997.

3. In caso di variazione della struttura delle retribuzioni o di istituzione di nuove voci, si procede, di intesa con le rappresentanze sindacali del personale, ad identificare le voci da considerare escluse dalla retribuzione pensionabile, sulla scorta dei criteri fissati dal comma I.

4. I Datori di lavoro sono tenuti a comunicare annualmente al Fondo gli importi delle retribuzioni lorde utili, corrisposte agli iscritti.

Art. 21 - Prestazioni dell'AGO

1. Ad ogni fine applicativo delle disposizioni contenute nella presente Sezione, le prestazioni dell'AGO sono considerate per la quota di esse corrispondente al periodo di servizio prestato presso i Datori di lavoro comunque riconosciuto utile ai fini del trattamento pensionistico complessivo del Fondo, con un massimo di 35 anni.

2. Le prestazioni dell'AGO, utili per la determinazione della pensione integrativa, si considerano al lordo di qualunque trattenuta, contributo, riduzione che a qualsiasi titolo dovessero gravare su di esse.

3. Ferma restando la previsione del successivo art. 22, ai fini del calcolo della pensione integrativa le prestazioni dell'AGO si considerano computando qualunque supplemento o maggiorazione, con la sola eccezione di quelle per carichi di famiglia e dell'eventuale integrazione al minimo.

Art. 22 - Disciplina del cumulo

1. Alle prestazioni di cui alla presente Sezione, integralmente o parzialmente a carico del Fondo, si applicano le disposizioni tempo per tempo vigenti presso l'AGO in materia di cumulo tra reddito di lavoro e pensione, anche in deroga alla garanzia di trattamento minimo di cui all'art. 11, comma 4.

2. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente i titolari di pensione alla data del 31 dicembre 1994 e gli iscritti che, avendo alla medesima data già raggiunto i requisiti di età e anzianità previsti nei punti 1), 2), 3) e 7) dell'art. 17 del previgente Statuto, risultino titolari di pensione al 31 dicembre 1997.

3. Nei confronti dei pensionati alla data del 31 dicembre 1994 e degli iscritti che, avendo alla medesima data già raggiunto i requisiti di età e/o anzianità previsti nei punti 1), 2), 3), e 7) dell'art. 17 del previgente Statuto, prestino attività lavorativa autonoma, in deroga al disposto dell'art. 40, comma 2, le prestazioni dell'AGO, prese in considerazione per la determinazione del trattamento del Fondo, si assumono al netto dell'eventuale trattenuta che gravi su di esse a cagione dello svolgimento della suddetta attività lavorativa.

Art. 23 - Patrimonio della Sezione I

1. Il patrimonio della Sezione al 31 dicembre 1998 è costituito dall'importo corrispondente alla riserva matematica di pertinenza del personale in quiescenza alla medesima data, oggetto di deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Fondo e, per quanto concerne il Regime a bilancio, dei competenti Organi di Cariplo.

2. Il patrimonio indicato dal comma che precede è incrementato dall'ammontare delle posizioni individuali dei dipendenti che optino per la partecipazione alla Sezione I e diminuito dall'ammontare delle posizioni individuali dei beneficiari di pensione al 31 dicembre 1998, in servizio alla data del 30 giugno 1998, che esercitino l'opzione di cui al successivo art. 66, comma 2.

3. Il patrimonio della Sezione varia in relazione a:

- a. i risultati di gestione delle attività che lo compongono;
- b. la contribuzione dei Datori di lavoro e dei dipendenti iscritti;
- c. le spese di gestione e amministrative;
- d. l'erogazione delle prestazioni;
- e. ogni altra attività o passività, costo o ricavo imputabile alla Sezione.
- f. eventuali integrazioni ai sensi del successivo art. 25, comma 4.

Art. 24 - Obbligo di copertura

1. Nell'ambito del patrimonio della Sezione I deve essere assicurata, in base al sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione:

- a. per i pensionati
 - l'intera copertura dei trattamenti ad essi spettanti tramite il patrimonio della Sezione;
- b. per i dipendenti
 - l'intera copertura delle future prestazioni, in parte col patrimonio della Sezione ed in parte con i prevedibili introiti contributivi di cui all'art. 23, comma 3, lett. b).

2. La sussistenza del requisito contemplato dal comma che precede è annualmente accertata dal Consiglio di Amministrazione alla luce delle risultanze del bilancio tecnico di cui al successivo art. 25.

Art. 25 - Bilancio tecnico – garanzia solidale e obblighi di Cariplo

1. Il primo bilancio tecnico della Sezione I deve essere compilato al 31 dicembre 2000. I successivi bilanci tecnici debbono essere realizzati a cadenza annuale.

2. Copia dei bilanci tecnici previsti dal comma che precede deve essere trasmessa alle fonti istitutive, unitamente a copia della deliberazione consiliare di accertamento contemplata dall'art. 24, comma 2.

3. Limitatamente ai trattamenti di cui alla presente Sezione, Cariplo è solidalmente responsabile per le obbligazioni statutarie del Fondo verso gli iscritti ed i pensionati diretti o di reversibilità.
4. La copertura dei trattamenti a carico della Sezione I è garantita dal patrimonio della Sezione stessa; il quale, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. a), è integrato annualmente da Cariplo per l'eventuale differenza.
5. L'integrazione contemplata dal comma che precede è contabilizzata in apposita posta di bilancio, denominata "fondo garanzia", annualmente incrementata dal rendimento di propria pertinenza, utilizzabile esclusivamente per la liquidazione delle prestazioni contemplate dalla presente Sezione, allorquando sia esaurita ogni altra disponibilità patrimoniale.
6. Qualora dal bilancio tecnico di cui al comma I emergano avanzi delle disponibilità patrimoniali della Sezione, al netto dell'eventuale "fondo garanzia" costituito ai sensi del comma che precede, superiori all'1% della riserva dei pensionati, il Consiglio di Amministrazione può prevedere erogazioni una tantum nei confronti dei pensionati in essere alla data della deliberazione.
7. In ogni caso l'onere complessivo per le erogazioni non può eccedere la quota necessaria ad aggiornare il trattamento pensionistico complessivamente garantito dal Fondo all'aumento del costo della vita intervenuto nell'anno cui il bilancio tecnico si riferisce, per la parte che non sia stata già ripianata da incrementi di perequazione automatica, corrisposti dall'AGO o dal Fondo.
8. Qualora, compiuto integralmente l'intervento previsto dal comma che precede, permangano disponibilità, esse sono trasferite alla Sezione II, quale rendimento del patrimonio della Sezione stessa nell'esercizio in cui avviene il trasferimento.

Art. 26 - Periodi oggetto di ricongiunzione

1. Per gli iscritti in servizio al 30 giugno 1998, destinatari dei trattamenti contemplati dalla presente Sezione, i periodi oggetto di ricongiunzione ai sensi dell'art. 2 della l. 7 febbraio 1979, n. 29 determinano una corrispondente retrodatazione dell'anzianità di iscrizione al Fondo ai fini del diritto e della misura dei trattamenti medesimi e ciò anche per le domande di ricongiunzione, presentate entro il 31 dicembre 1990 in base alla normativa previgente, ancorché non ancora definite all'atto dell'entrata in vigore del presente Statuto.
2. L'onere posto a carico degli iscritti per il perfezionamento dell'operazione di cui al comma che precede è determinato secondo la complessiva disciplina in vigore all'atto della domanda.

Art. 27 - Riscatto di laurea

1. Per gli iscritti in servizio al 30 giugno 1998, destinatari dei trattamenti contemplati dalla presente Sezione, i periodi di corso legale di laurea riscattati entro il 31 dicembre 1990, secondo le disposizioni dello Statuto approvato con D.P.R. 14 dicembre 1973, n. 1025, sono utili ai sensi e per gli effetti dell'art. 13. Ciò si intende anche per le richieste di riscatto di laurea, presentate anteriormente al 31 dicembre 1990, secondo la normativa previgente, non ancora definite alla medesima data.
2. L'onere posto a carico degli iscritti per il perfezionamento dell'operazione di cui al comma che precede è determinato secondo la complessiva disciplina in vigore all'atto della domanda.

SEZIONE II A CONTRIBUZIONE DEFINITA

Art. 28 - Patrimonio della Sezione II

1. Il patrimonio della Sezione II al 31 dicembre 1998, è determinato nella misura stabilita dalle intese 30 novembre 1999 intervenute tra le fonti istitutive, al netto di quanto indicato ai seguenti commi 2 e 3.
2. L'ammontare patrimoniale indicato dal comma che precede si intende al netto della riserva atta a garantire i dipendenti che, all'atto dell'entrata in vigore del presente Statuto, abbiano in corso il riconoscimento di periodi di servizio militare, ovvero di periodi oggetto di ricongiunzione o di riscatto per inerenti domande presentate al Fondo entro il 31 dicembre 1990.
3. L'ammontare patrimoniale indicato dal comma 1 si intende altresì al netto delle spettanze contemplate dal successivo art. 66.
4. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva all'entrata in vigore del presente Statuto, ha preso atto del valore delle riserve contemplate dai commi 2 e 3 nella misura prevista dalle intese 30 novembre 1999, deliberandone la collocazione in apposite poste di bilancio, che si esauriscono quando ne sia ultimato l'utilizzo, per incremento della posizione individuale di cui al successivo art. 50, di competenza dei singoli interessati (per ricongiunzione, riscatto, servizio militare) ovvero per adempimento delle previsioni di cui al successivo art. 66.

Art. 29 - Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato secondo una gestione monocomparto. La politica di investimento, le relative caratteristiche e il profilo di rischio e rendimento sono descritti nella Nota informativa.
2. È previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente fino al 30 giugno 2026. Successivamente a tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione al comparto principale senza alcuna limitazione temporale. La Nota Informativa descrive le caratteristiche del comparto garantito.

Art. 30 - Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
 - a) spese relative alla fase di accumulo e alla gestione finanziaria della posizione individuale residua relativamente alle prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia indirettamente a carico dell'aderente in % del patrimonio del comparto;
 - b) spese relative alla fase di erogazione della rendita vitalizia.
2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma 1 sono riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.
3. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo e li indica nel bilancio e nella Nota informativa.

Art. 31 - Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, dei Datori di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, dei Datori di lavoro e dei lavoratori aderenti è fissata dalle intese 30 giugno 1998.
3. Ferme restando le misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.
4. È prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, riportati nella Nota informativa.
5. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del Datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
6. L'aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
7. In caso di mancato o ritardato versamento, il Datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione del Fondo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.
8. I Datori di lavoro versano al Fondo la contribuzione prevista negli inerenti accordi aziendali. Tali accordi sono parte integrante dell'ordinamento del Fondo e ogni loro modificazione deve essere tempestivamente notificata al Fondo medesimo, a cura e spese dei Datori di lavoro. La contribuzione è versata al Fondo entro la scadenza del mese a cui essa si riferisce per tutti i dipendenti iscritti al Fondo, indipendentemente dalla Sezione di appartenenza. La contribuzione aziendale è altresì versata per i periodi lavorativi privi di retribuzione ma validi a tutti gli effetti come anzianità di servizio. La contribuzione è commisurata alla retribuzione che spetterebbe all'iscritto.

Art. 32 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento del comparto. Il rendimento del comparto è calcolato come variazione del valore degli investimenti dello stesso nel periodo considerato.

4. Le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. Il Fondo determina il valore del patrimonio del comparto e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente.
6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 33, 35 e 36 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
7. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

Art. 33 - Prestazioni pensionistiche e RITA

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 6 dell'art. 31 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
4. L'aderente che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 3 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento, ai sensi dei commi 3 o 4, verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
6. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 35 e 36, ovvero, cessata l'erogazione della RITA parziale, la prestazione pensionistica.
8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
9. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale o rendita. La percezione dell'intera prestazione pensionistica in capitale comporta la cessazione dell'iscrizione al Fondo.
10. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
11. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita vitalizia praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 35 commi 5, 6.

Art. 34 - Erogazione delle prestazioni pensionistiche

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell'eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
3. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.
4. In alternativa alla rendita vitalizia, l'aderente può richiedere al Fondo, al netto dell'eventuale quota di prestazione erogata sotto forma di capitale, l'erogazione delle altre forme di rendita previste dalla normativa tempo per tempo vigente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: rendita a durata definita, prelievi liberamente determinabili) come descritte nella Nota informativa.
5. Il Fondo provvede ad erogare direttamente le prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 6 mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. Il montante residuo è mantenuto in gestione da parte del Fondo, nel comparto individuato dal Fondo nella Nota informativa.
- 5-bis. Al fine di adeguare i sistemi e i processi operativi del fondo pensione per la gestione delle richieste e l'erogazione diretta delle prestazioni, il termine di cui al comma 5 può essere derogato per un periodo transitorio, che non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2026. Durante tale periodo il Fondo acquisisce le richieste di erogazione delle prestazioni. Successivamente all'avvenuto adeguamento

dei suddetti sistemi e processi operativi, il Fondo procede tempestivamente alla liquidazione delle richieste di erogazione delle prestazioni di cui al comma 5 pervenute durante il periodo transitorio.

6. Le prestazioni di cui al comma 4 non sono tra loro cumulabili e non possono essere revocate una volta iniziata la liquidazione, salvo che il beneficiario opti per la conversione del montante residuo in una rendita vitalizia immediata sulla base delle condizioni e dei criteri indicati nella Nota informativa, ovvero trasferisca il montante residuo presso un'altra forma pensionistica al fine di beneficiare delle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.

7. L'aderente, al momento della richiesta di una delle prestazioni di cui al comma 4 è tenuto ad individuare i soggetti che, in caso di morte del beneficiario, hanno diritto di riscattare il montante residuo. Tale scelta può essere successivamente modificata dall'aderente.

8. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 4 l'aderente non può richiedere trasferimenti, riscatti, anticipazioni o la RITA.

9. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche, non può essere versata ulteriore contribuzione al Fondo, salvo il caso in cui l'interessato attivi un nuovo rapporto di lavoro che preveda la maturazione del TFR.

10. La Nota informativa descrive le opzioni di erogazione e le modalità di funzionamento delle prestazioni pensionistiche di cui al comma 4.

Art. 35 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:

- a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
- b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi;
- d) riscattare, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Decreto, l'intera posizione individuale maturata;
- e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).

3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o

giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 6 mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 36 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 6 mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo

richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

Art. 37 - Prestazioni accessorie

1. In ottemperanza alle previsioni delle intese 30 novembre 1999, richiamate dall'art. 1, comma I, è compito del Consiglio di Amministrazione realizzare forme di copertura assicurativa che integrino l'ammontare della posizione individuale dell'iscritto che cessi dal rapporto di lavoro per morte o per invalidità permanente.
2. La provvidenza di cui al comma che precede è finanziata secondo quanto stabilito da accordi collettivi che espressamente regolino la materia e che divengono parte integrante dell'ordinamento del Fondo.

PARTE III

PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 38 - Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo:
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente;
 - il Collegio dei Sindaci.

Art. 39 - Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da 12 componenti di cui metà nominati da Cariplo e metà eletti dagli iscritti di cui quattro dagli iscritti alla Sezione II fra i dipendenti e due dai pensionati diretti e dai dipendenti iscritti alla Sezione I, fra i pensionati diretti.

2. L'elezione del Consiglio di amministrazione avviene con le seguenti modalità:

La nomina e l'elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione deve essere effettuata entro il mese precedente a quello di scadenza del triennio di mandato degli organi stessi.

L'elezione da parte degli iscritti è effettuata mediante votazione per scrutinio segreto, con adozione del metodo proporzionale, per liste concorrenti di candidati, da proporre ad opera di gruppi di votanti, secondo le previsioni del Regolamento Esecutivo. Nell'ambito della lista scelta l'elettore può esprimere una sola preferenza.

I pensionati esprimono il proprio voto a mezzo lettera raccomandata, che deve pervenire entro il termine perentorio appositamente fissato. I voti non pervenuti o pervenuti in ritardo si considerano astensioni.

Il Consiglio di amministrazione si insedia decorso il termine per la presentazione dei ricorsi avverso i risultati delle elezioni previsto dal Regolamento Esecutivo, ovvero, in caso di presentazione di ricorsi nei termini e secondo le modalità fissate da quest'ultimo, una volta che essi siano deliberati dal collegio arbitrale all'uopo costituito. Il collegio è tenuto a rilasciare le proprie determinazioni entro 45 giorni dal suo insediamento.

Nelle more del rilascio della determinazione del collegio arbitrale contemplato dal comma che precede, resta in carica il Consiglio di amministrazione scaduto, per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione.

3. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.

5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione. I componenti del Consiglio di amministrazione eletti dai dipendenti decadono dalla carica in caso di pensionamento o di cessazione dall'iscrizione al Fondo. Essi possono essere dichiarati decaduti previa deliberazione del Consiglio

di Amministrazione adottata con la presenza ed il voto favorevole di almeno nove componenti, ove siano stati assoggettati alla sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, nell'ambito del rapporto di lavoro con Cariplo.

6. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi. A decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di amministrazione successivo al 28 giugno 2026 ciascun mandato ha una durata di cinque esercizi.

7. Gli Amministratori possono essere rinnovati per non più di due mandati consecutivi. A tal fine non si computano i mandati completati prima del 28 giugno 2026.

8. Gli Amministratori scadono alla sessione del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

9. Allorquando nell'ambito del complesso degli iscritti i pensionati diretti divengano più numerosi dei dipendenti, in deroga al disposto del comma 1, il numero dei Consiglieri di Amministrazione elettivi, rappresentativi delle due categorie, è parificato.

10. La carica di Consigliere di Amministrazione è gratuita.

Art. 40 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, si applicano le disposizioni del Regolamento Esecutivo. I componenti del Consiglio di Amministrazione cessati dalla carica per qualsiasi motivo, diverso dalla decadenza conseguente a sanzioni disciplinari o a disposizioni di legge o regolamento, rimangono nell'ufficio sino a che non siano sostituiti; i componenti eletti dagli iscritti sono sostituiti giusta le previsioni del Regolamento Esecutivo, fermo restando che, ove non possa provvedersi alla loro sostituzione, si devono indire, nel più breve tempo possibile, nuove elezioni. Qualora venga meno la maggioranza dei componenti eletti dagli iscritti e non si possa procedere alla relativa sostituzione, si fa luogo al rinnovo dell'intero Consiglio.

2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio attivarsi affinché si provveda a nuove elezioni.

4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve provvedersi d'urgenza a nuove elezioni da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a 3 riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 41 - Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo.

2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:

- i. definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi, revisione interna e funzione attuariale) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
- ii. decide la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria e approva eventuali convenzioni, con i soggetti autorizzati dalla legge, per la gestione delle risorse l'erogazione delle rendite;
- iii. definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna e, ove prevista, all'attività attuariale;
- iv. definisce la politica di remunerazione;
- v. definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
- vi. definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
- vii. definisce i piani d'emergenza;
- viii. effettua la valutazione interna del rischio;
- ix. definisce il sistema di controllo della gestione finanziaria;
- x. definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
- xi. definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;
- xii. definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari;
- xiii. definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- xiv. definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
- xv. effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
- xvi. approva il bilancio di esercizio, completo dei rendiconti di ciascuna Sezione;
- xvii. stabilisce i criteri per la compilazione dei bilanci tecnici e valuta le loro risultanze ai fini della copertura prevista dagli artt. 24 e 25;
- xviii. delibera generali piani di dismissione dei cespiti patrimoniali per il perseguimento delle finalità del Fondo, con particolare riferimento ai piani di cessione dei cespiti immobiliari (da effettuarsi secondo criteri di gradualità), per i quali mantiene separate evidenziazioni;
- xix. delibera sulle modificazioni statutarie, secondo le previsioni del successivo comma 3;
- xx. delibera sul Regolamento Esecutivo e sulle relative modificazioni secondo le previsioni del successivo comma 4;
- xxi. nomina il Direttore generale.

3. Il Consiglio di amministrazione promuove, secondo le procedure previste dallo Statuto, l'adeguamento della normativa statutaria in caso di sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, approvate dai competenti organi di Cariplo e, quindi, dalla maggioranza assoluta degli iscritti, mediante referendum, fatte salve quelle deliberate dal Consiglio di amministrazione in attuazione di disposizioni di legge e della Covip. Esperito il momento referendario, le variazioni statutarie sono sottoposte alle procedure autorizzative previste dalla legge e, salvo diversa espressa previsione, entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di ricezione del provvedimento di approvazione.

4. Il Regolamento Esecutivo è deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed è soggetto ad approvazione da parte dei competenti organi di Cariplo. Il Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di ricezione dell'inerente comunicazione favorevole di Cariplo

medesima. Qualora modificazioni del Regolamento siano connesse a variazioni statutarie, esse entrano in vigore contestualmente a queste ultime.

5. Il Consiglio di amministrazione, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso, ha l'obbligo di riferire alla COVIP i provvedimenti ritenuti necessari.

6. Il Consiglio di Amministrazione può delegare a propri componenti il compimento di determinati atti o categorie di atti, nei limiti del potere di delega fissati dal Regolamento Esecutivo e nel rispetto del criterio di pariteticità che connota la composizione del Consiglio di Amministrazione. È fatto comunque divieto di delegare il compimento degli atti di cui al comma 2.

Art. 42 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente con lettera raccomandata o mail da inviare a ciascun componente almeno otto giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.

In caso di urgenza, la convocazione può essere trasmessa almeno due giorni prima dell'adunanza consiliare.

2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno ogni bimestre e in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario ovvero sia richiesto da almeno quattro membri del Consiglio stesso o dal Collegio dei Sindaci.

3. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno otto componenti, di cui quattro nominati da Cariplo e quattro eletti dagli iscritti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni di cui all'art. 41, comma 2, sub ii., iii., iv., vi. e vii) e per ogni atto di straordinaria amministrazione occorre la presenza ed il voto favorevole di almeno nove componenti. Qualora almeno quattro Consiglieri debbano astenersi, versando in situazione di conflitto di interessi, le deliberazioni di cui al periodo precedente devono essere assunte con il voto favorevole di tutti i restanti Consiglieri in carica.

Per le deliberazioni da assumere con maggioranza qualificata, in applicazione di specifiche previsioni statutarie, occorre il voto favorevole di almeno un componente iscritto alla Sezione cui la deliberazione si riferisce.

4. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'adunanza. La funzione di segretario delle adunanze consiliari è assolta dal Direttore generale; in caso di sua assenza o impedimento, il Consiglio nomina di volta in volta un segretario della riunione, scegliendolo tra i propri componenti.

5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.

Nei confronti degli Amministratori trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2629-bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

6. Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.

Art. 43 - Presidente

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno, con votazione segreta:

- il Presidente, tra i membri designati da "Cariplo";
- il Vice Presidente, tra i membri eletti dagli iscritti.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per esso in giudizio.

3. Il Presidente del Fondo convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione. Il Presidente ha inoltre il compito di trasmettere alla COVIP ogni variazione delle fonti istitutive unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate.

4. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, le funzioni di Presidente sono assolve dal "Consigliere anziano", intendendosi per tale colui che, tra i componenti del Consiglio nominati da Cariplo, riveste la carica da maggior tempo ed ininterrottamente o, in caso di contestualità di nomina, è più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento anche del "Consigliere anziano" se ne ricerca il sostituto tra i Consiglieri elettivi, con applicazione dei medesimi criteri. Di fronte ai terzi le firme del Vice Presidente, del "Consigliere anziano" o del Consigliere elettivo che lo sostituisce costituiscono prova dell'assenza o dell'impedimento dei soggetti sostituiti e della legittimità della sostituzione.

Art. 44 - Collegio dei Sindaci: criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro membri effettivi, di cui:

- a) due nominati da Cariplo, uno dei quali assume l'incarico di Presidente, previa elezione da tenere nella prima riunione collegiale di ciascun mandato;
- b) due eletti dagli iscritti.

È facoltà di Cariplo designare all'incarico di Presidente del Collegio un funzionario del Ministero del Lavoro, con qualifica non inferiore a Dirigente.

Con le stesse modalità utilizzate per i Sindaci effettivi sono nominati od eletti altrettanti Sindaci supplenti.

2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le seguenti modalità. La nomina e l'elezione dei componenti il Collegio dei sindaci deve essere effettuata entro il mese precedente a quello di scadenza del triennio di mandato degli organi stessi.

L'elezione da parte degli iscritti è effettuata mediante votazione per scrutinio segreto, con adozione del metodo proporzionale, per liste concorrenti di candidati, da proporre ad opera di gruppi di votanti, secondo le previsioni del Regolamento Esecutivo. Nell'ambito della lista scelta l'elettore può esprimere una sola preferenza.

I pensionati esprimono il proprio voto a mezzo lettera raccomandata, che deve pervenire entro il termine perentorio appositamente fissato. I voti non pervenuti o pervenuti in ritardo si considerano astensioni.

Il Collegio dei Sindaci si insedia decorso il termine per la presentazione dei ricorsi avverso i risultati delle elezioni previsto dal Regolamento Esecutivo, ovvero, in caso di presentazione di ricorsi nei termini e secondo le modalità fissate da quest'ultimo, una volta che essi siano delibati dal collegio arbitrale all'uopo costituito. Il collegio è tenuto a rilasciare le proprie determinazioni entro 45 giorni dal suo insediamento.

Nelle more del rilascio della determinazione del collegio arbitrale contemplato dal comma che precede, resta in carica il Collegio dei Sindaci scaduto.

3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico. I componenti del Collegio dei Sindaci eletti dai dipendenti decadono dalla carica in caso di pensionamento o di cessazione dall'iscrizione al Fondo. Essi possono essere dichiarati decaduti previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione adottata con la presenza ed il voto favorevole di almeno nove componenti, ove siano stati assoggettati alla sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, nell'ambito del rapporto di lavoro con Cariplo.

5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.

6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre. A decorrere dal primo rinnovo del Collegio dei Sindaci successivo al 28 giugno 2026 ciascun mandato ha una durata di cinque esercizi.

7. I Sindaci possono essere rinnovati per non più di due mandati consecutivi. A tal fine non si computano i mandati completati prima del 28 giugno 2026.

8. I Sindaci scadono alla sessione del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

9. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente. Il Sindaco supplente, che subentri all'effettivo venuto a mancare per qualsiasi causa, dura in carica per la restante parte del mandato.

10. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

11. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente.

Art. 45 - Collegio dei Sindaci: attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.

2. Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione di revisione legale dei conti.

3. Il Collegio valuta i risultati del lavoro della funzione di revisione interna.

4. Il Collegio segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.

5. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla Covip eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

7. I compensi ai componenti del Collegio dei Sindaci sono fissati per l'intera durata del mandato dal Consiglio di Amministrazione, tenendo anche conto dei criteri d'uso per la determinazione delle competenze dei revisori contabili.

Art. 46 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce, in via ordinaria, almeno ogni trimestre e, in via straordinaria, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure sia richiesto da almeno due componenti.

2. Le convocazioni sono fatte dal Presidente con lettera raccomandata o mail da inviare ai componenti almeno otto giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.

In caso di urgenza, la convocazione può essere trasmessa almeno due giorni prima dell'adunanza.

3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.

5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.

6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

8. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

Art. 47 - Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione tra i componenti del personale Cariplo di norma iscritto al Fondo.
2. Il Direttore generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.
3. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 48 - Funzioni fondamentali

1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna e alla funzione attuariale.
2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi e il titolare della funzione attuariale comunicano, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Consiglio di amministrazione che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di amministrazione.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 49 - Investimento del patrimonio

1. Nel rispetto delle disposizioni di legge o di regolamento tempo per tempo vigenti ed in attuazione di criteri di prudente diversificazione, le disponibilità del Fondo possono essere investite direttamente o mediante convenzione con soggetti autorizzati dalla legge in:
 - a) titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;
 - b) cartelle ed obbligazioni fondiarie od in altri titoli ad esse equiparati;
 - c) obbligazioni comunali o provinciali ovvero in obbligazioni a largo mercato di primarie società;
 - d) depositi fruttiferi presso Aziende di Credito;
 - e) accettazioni bancarie e polizze di credito commerciale;
 - f) quote di fondi comuni di investimento mobiliare aperti o chiusi;
 - g) azioni od obbligazioni convertibili di primarie società quotate;
 - h) azioni o quote di società immobiliari;
 - i) quote di fondi comuni di investimento immobiliare;

j) altre modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione con voto favorevole di almeno 9 Consiglieri nel rispetto di disposizioni normative regolanti tempo per tempo gli impieghi dei fondi pensione.

2. Avuto riguardo al solo patrimonio di pertinenza della Sezione II è facoltà del Consiglio di Amministrazione istituire diversificate linee di investimento o comparti nel cui ambito gli iscritti hanno facoltà di scelta. L'inerente deliberazione di istituzione dei comparti deve essere assunta a maggioranza dei tre quarti dei componenti del Consiglio.

3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di amministrazione, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.

5. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio di amministrazione adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori.

Art. 50 - Depositario

1. Le risorse del Fondo in gestione sono depositate presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente (di seguito "depositario").

2. Per la scelta del depositario il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto.

3. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono, su richiesta della stessa, informazioni su atti e fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.

4. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di depositario.

5. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell'interesse degli stessi.

Art. 51 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.

Art. 52 - Gestione amministrativa

1. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:

- a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con il depositario;
- b) la tenuta della contabilità;
- c) la raccolta e la gestione delle adesioni;

- d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
 - e) la gestione delle prestazioni;
 - f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
 - g) la predisposizione della modulistica e della Nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari;
 - h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
 3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
 4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.
 5. La gestione del Fondo è autonoma. Le conseguenti spese di amministrazione e di gestione sono a carico del Fondo, fatta eccezione di quelle relative al Direttore generale, le quali restano a carico di Cariplo.
 6. Per la liquidazione dei trattamenti erogati dalla Sezione I, il Fondo si avvale di risorse messe a disposizione da Cariplo, senza corrispettivo. Resta a carico di Cariplo anche la gestione dei sistemi informativi necessari per la liquidazione dei trattamenti della Sezione I.
 7. Le spese generali del Fondo (non relative ad una singola Sezione) sono ripartite fra le Sezioni in proporzione al valore dei rispettivi patrimoni.

Art. 53 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio, il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 54 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, recante separati rendiconti per le due Sezioni in cui il Fondo è ripartito. Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci. In ordine ai criteri di determinazione del valore dei cespiti e di individuazione della redditività del patrimonio, per la compilazione delle scritture contabili, del prospetto patrimoniale, del bilancio e dei

rendiconti annui e per l'evidenziazione delle posizioni individuali degli iscritti alla Sezione II, trovano applicazione le previsioni del Regolamento Esecutivo ed ogni relativa cogente disposizione di legge, di regolamento o emanata dalla COVIP.

3. Il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci sono depositati in copia presso la sede legale del Fondo e trasmessi ai Datori di lavoro e agli Organismi Sindacali aziendali.

4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.

PARTE IV

RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 55 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede legale del Fondo.
2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. L'aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all'aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 56 - Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.

PARTE V

NORME FINALI

Art. 57 - Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate ai sensi dell'art. 41, comma 3 e sottoposte all'approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie in caso di attuazione di disposizioni di legge e della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma 2 sono portate a conoscenza degli aderenti e trasmesse alla COVIP.

Art. 58 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.

PARTE VI

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

Art. 59 - Operazioni di trasformazione

1. Per le incombenze relative al processo di trasformazione richiamato dall'art. 1, il Fondo si avvale di risorse messe a disposizione da Cariplo, senza esborso di corrispettivo alcuno.

Art. 60 - Ripartizione del patrimonio tra le due Sezioni

1. Il Consiglio di Amministrazione, avuto presente il disposto degli artt. 23 e 28, anteriormente all'approvazione del primo bilancio successivo all'entrata in vigore del presente Statuto, predispone un piano analitico di ripartizione del patrimonio del Fondo (comprensivo del patrimonio del Regime a bilancio) tra le due Sezioni.

2. Nel porre in essere gli adempimenti contemplati dal comma 1, l'imputazione delle attività alle due Sezioni deve avvenire in proporzione al valore del rispettivo patrimonio, salvaguardando l'unitarietà economica dei singoli cespiti. Per la divisione del patrimonio immobiliare si terrà altresì conto di ulteriori elementi (redditività, destinazione, vetustà, localizzazione geografica, ecc.) atti a garantire un complessivo equilibrio nella ripartizione. Del piano di ripartizione, anteriormente all'approvazione definitiva, è data informativa alle fonti istitutive.

3. Sino a che la ripartizione del patrimonio tra le due Sezioni non sia formalmente approvata con espressa indicazione della data in cui ha decorrenza, il rendimento del Fondo è unico e viene ripartito fra le due Sezioni in proporzione alla consistenza dei rispettivi patrimoni.

Art. 61 - Determinazione iniziale della posizione individuale: patrimonio di riferimento

1. Ai fini della determinazione iniziale della posizione individuale di cui all'art. 32 degli iscritti al 30 giugno 1998, si considera il valore del patrimonio della Sezione II al 31 dicembre 1998, stabilito dall'art. 28, comma 1, al netto di quanto indicato dal medesimo art. 28, commi 2 e 3.

2. La posizione iniziale di cui al comma che precede è incrementata, per gli iscritti interessati, dagli ulteriori apporti contemplati dall'art. 28, comma 2.

3. Ove le poste di bilancio contemplate dall'art. 28, commi 2 e 3, risultino insufficienti esse sono alimentate per quanto di necessità dai rendimenti del patrimonio della Sezione.

4. Eventuali eccedenze delle poste richiamate dal comma che precede divengono sopravvenienze attive della Sezione per l'esercizio in cui sono accertate, incrementandone gli utili.

Art. 62 - Determinazione iniziale della posizione individuale: modalità di calcolo

1. La posizione individuale di cui all'art. 32 è calcolata in via iniziale con la procedura di seguito indicata:

1) per ciascun iscritto si determina il prodotto tra:

- retribuzione pensionabile di cui all'accordo collettivo aziendale 19 aprile 1994 (con esclusione del premio aziendale) spettante nel giugno 1998, ragguagliata ad anno. Per le voci corrisposte in via giornaliera, il computo è effettuato sulla media delle voci percepite nel periodo gennaio-giugno 1998;
- anzianità di iscrizione al Fondo, così come stabilito al successivo art. 64;
- coefficiente di cui alla tabella a) dell'accordo collettivo aziendale 30 giugno 1998, applicato considerando l'anzianità di cui all'alinea precedente utilizzando in termini proporzionali anche le frazioni di anno;

2) si sommano i valori ricavati al punto 1) per tutti gli iscritti;

3) il coefficiente di pertinenza di ciascun iscritto si ottiene dal rapporto tra il risultato del punto 1) e quello del punto 2);

4) la posizione individuale si ottiene dal prodotto tra la posizione iniziale complessiva ed il coefficiente di cui al precedente punto 3).

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Fondo comunica agli iscritti gli elementi di computo e l'ammontare complessivo della propria posizione individuale.

3. Eventuali ricorsi in ordine ai dati di cui al comma che precede debbono essere presentati al Fondo entro 45 giorni dalla data di ricezione dell'inerente comunicazione e sono esaminati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 63 - Determinazione iniziale della posizione individuale: anzianità utile

1. Si considera anzianità di iscrizione utile il periodo di iscrizione al Fondo che decorre dalla data di assunzione in servizio presso Cariplo fino al 30 giugno 1998, con esclusione dei periodi di assenza che, secondo i contratti collettivi di lavoro, non sono computabili a tutti gli effetti come anzianità di servizio, ad eccezione dei periodi di astensione facoltativa, ai sensi dell'art.7 della l. 30 dicembre 1971, n.1204.

2. Agli iscritti con qualifica di centralinista non vedente è riconosciuta l'anzianità convenzionale di cui all'art. 14.

3. Alle anzianità previste dai commi che precedono si aggiungono i periodi già ricongiunti ai sensi della l. 7 febbraio 1979, n. 29, i periodi di corso legale di laurea già riscattati secondo le disposizioni dello Statuto approvato con D.P.R. 14 dicembre 1973, n. 1025 ed i periodi di servizio effettuati in Cariplo non riconosciuti agli effetti dell'iscrizione del Fondo.

4. In presenza di periodi di servizio a tempo parziale, l'anzianità complessiva è determinata sommando i periodi a tempo pieno con quelli a tempo parziale, valorizzati utilizzando il quoziente tra il numero delle ore di servizio prestato a tempo parziale e quello delle ore che costituiscono orario settimanale di lavoro ordinario.

5. L'anzianità è calcolata in giorni e quindi divisa per 360. Il risultato della predetta divisione tiene conto delle prime due cifre decimali.

Art. 64 - Determinazione iniziale della posizione individuale: periodi riconoscibili

1. Per le finalità di cui all'art. 62, a richiesta dell'interessato, possono essere riconosciuti, qualora ciò già non sia avvenuto:

- i periodi di servizio militare di leva, prestato anteriormente al rapporto di lavoro con Cariplo o durante tale rapporto, con conseguente sospensione del medesimo, e i periodi di servizio militare di richiamo e assimilati, avvenuti prima dell'inizio del rapporto di lavoro con Cariplo, purché essi siano riconosciuti dall'AGO. Per far valere detti periodi l'iscritto deve presentare al Fondo, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, la relativa documentazione, ovvero rilasciare specifica autocertificazione, con riserva di successivo invio dell'inerente documentazione;
- i periodi per cui è stata effettuata richiesta di ricongiunzione, presentata entro il 31 dicembre 1990 in base alla normativa previgente. L'onere a carico degli iscritti è determinato secondo le condizioni e la normativa vigente all'atto della domanda e il Fondo riconosce detto periodo dopo che risulti liquidato per intero quanto dovuto dall'iscritto. L'inerente introito incrementa il rendimento della Sezione II nell'anno di versamento.

Art. 65 - Iscritti cessati tra il 28 aprile 1993 e il 30 giugno 1998 senza diritto a pensione

1. Nel caso di cessazione dall'iscrizione intervenuta tra il 28 aprile 1993 e il 30 giugno 1998, senza diritto a pensione, il Fondo, a richiesta, mette a disposizione dell'interessato il complessivo ammontare delle contribuzioni versate, a decorrere dal 1° gennaio 1991, dallo stesso e da Cariplo, rivalutate al tasso di interesse della BCE, cosiddetto "tasso refi", dedotto quanto già ricevuto.

Art. 66 - Iscritti cessati dal 1° luglio 1998

1. In caso di cessazione dell'iscrizione intervenuta dopo il 30 giugno 1998 senza diritto a pensione, trovano applicazione le previsioni dell'art. 33, commi 3 e 4 e 35, al netto di quanto già eventualmente percepito dall'interessato.

2. In caso di cessazione con diritto a pensione del Fondo e di opzione a favore del trattamento a contribuzione definita, giusta la previsione dell'art. 6, comma 3, n. (iii), la prestazione spettante è calcolata al netto delle somme già percepite a titolo di assegni del Fondo.

Art. 67 - Organi Collegiali in carica

1. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci in carica all'atto dell'approvazione del presente Statuto da parte delle fonti istitutive restano in essere, nella pienezza dei loro poteri, sino alla naturale scadenza e con invarianza della disciplina di funzionamento.